



Consiglio del 11 dicembre 2013

Punto 7 all' ODG

Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 7.2

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Circolare Bankit n. 284) - Indicazioni operative per la determinazione dei costi diretti, indiretti e non ripartibili.

Bozza di Circolare Tecnica ver. 2 del 5/12/2013



Bozza di Circolare Tecnica ver. 2 del 5/12/2013

OGGETTO: Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Circolare Bankit n. 284) – Indicazioni operative per la determinazione dei costi diretti, indiretti e non ripartibili.

La presente Circolare riporta alcune indicazioni operative per la compilazione delle voci relative ai costi diretti, indiretti e non ripartibili nell'ambito della segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default a seguito della discussione in un apposito gruppo di lavoro della Commissione Amministrativa. Si sottolinea che tali indicazioni risultano valide, in particolare, per gli intermediari che non adottano metodi avanzati per la misurazione del rischio di credito, nell'ambito dei quali la metodologia di attribuzione dei costi di recupero alle singole posizioni segue logiche più analitiche e già insite nel modello e nel processo di recupero adottato.

Costi diretti (Voce 55306)

Nella presente voce formano oggetto di rilevazione i costi e le spese direttamente imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso (ad esempio, spese per il personale addetto al recupero dei crediti e spese legali per professionisti esterni).

La Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 focalizza, di fatto, l'attenzione alle "spese per il personale addetto al recupero dei crediti" e alle "spese legali per professionisti esterni".

Altresì la circolare evidenzia che, ove tali spese non siano attribuite analiticamente, "è consentito ricorrere a procedimenti di stima interni". In questo caso sembra plausibile ripartire i costi relativi a "spese legali per professionisti esterni" per ogni singolo cliente interessato proporzionando il costo complessivo al rapporto tra il saldo del credito deteriorato in esame ed il totale dei crediti deteriorati (si osserva, peraltro, che il ricorso ai professionisti esterni avviene quasi esclusivamente per clienti in sofferenza o in incaglio soggettivo).

Viceversa una formula più complessa potrebbe essere preferibile per ripartire le "spese per il personale addetto al recupero dei crediti". Le variabili di riferimento potrebbero essere:

- Saldo credito
- Numero debitori
- Numero fatture cedute

Ovviamente prima di tutto è indispensabile determinare il costo del personale addetto al recupero dei crediti, preferibilmente anno per anno, avendo l'accortezza, per esempio, di:

- individuare gli uffici recuperatori;
- individuare il personale addetto agli uffici recuperatori e, ove non sia disponibile un calcolo analitico, applicare una stima – percentuale – del tempo impiegato dal medesimo per l'attività in esame;
- determinare il costo omnicomprensivo del suddetto personale avvalendosi dell'ufficio del personale.



Costi indiretti (Voce 55308)

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione, sulla base di procedimenti di stima interni, la quota parte dei costi e delle spese di carattere generale sostenuti nell'attività di recupero imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso (ad esempio, la quota parte delle altre spese amministrative riferibile all'attività di recupero).

Qualora l'azienda non abbia un dato riveniente dal controllo di gestione per la determinazione della quota di spese amministrative da imputare alle posizioni chiuse come costi indiretti, ai fini della compilazione della presente voce, appare opportuno, per le posizioni gestite dagli uffici recuperatori (sofferenze e incagli soggettivi):

- individuare le spese di carattere generale riferibili all'attività di recupero dei crediti (es. affitti, spese condominiali, spese telefoniche, cancelleria, ecc...), e quindi
- effettuare il ribaltamento delle spese in proporzione al numero di operatori coinvolti nell'attività di workout.

Con riferimento alle posizioni scadute da oltre 90 giorni ovvero ad incaglio oggettivo, si fa presente che di norma tali posizioni non passano all'ufficio di recupero crediti ma restano in gestione ordinaria. In tal caso, si potrebbe prevedere il ribaltamento di una percentuale dei costi indiretti stimati rivenienti dalle posizioni gestite attraverso gli uffici recuperatori, stimata tenendo in considerazione i ridotti tempi medi di permanenza nello stato di default di tali tipologie di deteriorati rispetto a sofferenze e incagli soggettivi, e applicando un coefficiente di rettifica della rischiosità che tenga conto del minore rischio ad esse associato. Una metodologia alternativa può considerare l'ammontare complessivo delle spese generali, tenendo conto del fatto che la gestione della posizione rimane in capo agli uffici di gestione ordinaria, in proporzione al valore della posizione. Si ritiene, in ogni caso, che le due modalità non comportino differenze significative nella stima dei costi indiretti per tali posizioni.

Viceversa si potrebbe censire il personale occupato in questa attività, stimare la percentuale del tempo impiegato dal medesimo personale in esame per poi prezzarne il costo per poi ribaltare il costo per singolo soggetto sulla falsariga della metodologia adottata per le "spese per il personale addetto al recupero dei crediti".

Costi diretti ed indiretti non ripartibili (Voce 55310)

La presente voce va segnalata laddove non sia disponibile l'informazione separata tra costi diretti ed indiretti. La Circolare specifica inoltre che sono altresì incluse in questa voce le spese relative all'utilizzo di società specializzate nel recupero crediti.